Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì, 8 aprile | Numero 83

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I
Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 347, *che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale 30 ottobre 1920, per le opere relative al porto industriale di Venezia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1191, col quale fu approvata la convenzione 23 luglio 1917, relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera, e ai provvedimenti per la zona industriale e il quartiere urbano;

Visto l'altro decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, con il quale fu approvata la convenzione suppletiva 23 aprile 1919, per la concessione di ulteriori opere interessanti il nuovo porto suddetto e per alcune modifiche alle pattuizioni contenute nella convenzione principale;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 748, riguardante l'ulteriore concessione delle opere di allargamento del canale di grande navigazione fra la stazione marittima ed il nuovo porto di Venezia;

Ritenuto che le perturbazioni del mercato verificatesi posteriormente all'epoca in cui fu stipulata la convenzione principale, hanno dimostrato la necessità di rivedere alcune clausole della convenzione medesima, specie per quanto riguarda la determinazione del prezzo delle opere e la valutazione degli interessi;

Vista la convenzione addizionale all'uopo stipulata in data 30 ottobre 1920, nella quale si stabilisce la periodica rivedibilità dei prezzi, e si determinano nuove basi per la valutazione degli interessi;

Considerato che la spesa già autorizzata con i precedenti decreti, per l'importo di L. 29.770.000 valutata in base a previsioni ormai remote, risulta oggi del tutto inadeguata all'effettivo fabbisogno delle opere e che per portare a compimento un piano minimo indispensabile di lavori occorre una integrazione di fondi per L. 25 milioni;

Ritenuto infine che attesa l'accresciuta entità delle opere il cui importo si eleverebbe ora dalla somma di L. 21,600,000, quale era prevista nella convenzione ori-

ginaria, alla somma di circa 55 milioni, e allo scopo, pertanto di agevolare il finanziamento delle opere concesse, sembra opportuno istituire un nuovo sistema di liquidazione delle annualità dovute dallo Stato, e in pari tempo di estendere all'opera del nuovo porto di Venezia, ove il concessionario ne faccia richiesta, le disposizioni di cui al Nostro decreto 30 gennaio 1921, relative al finanziamento degli Enti concessionari di opere portuali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 30 ottobre 1920 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia ed il rappresentante della Società anonima « Porto industriale di Venezia ».

Art. 2.

In aggiunta alle somme precedentemente autorizzate per le opere del nuovo porto di Venezia in regione Marghera è assegnata la ulteriore spesa di L. 25 milioni.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate le somme necessarie per il pagamento delle annualità dovute al concessionario ai termini del presente decreto.

Art. 3.

La liquidazione delle annualità dovute al concessionario in base all'art. 3 della convenzione 30 ottobre 1920 sarà effettuata, a partire dal 31 dicembre 1920 e successivamente di semestre in semestre, in corrispondenza dell'avanzamento dei lavori, da accertarsi mediante visite di ricognizione e valutando il saggio di interesse all'atto di ogni visita di ricognizione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, della predetta convenzione.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto Reale 30 gennaio 1921, riguardante il finanziamento delle opere portuali concesse ad Enti o Provincie o Comuni, sono estese anche alla Società costituita per la esecuzione del nuovo porto di Venezia a Marghera, ove essa ne faccia richiesta con rinunzia alla differenza tra il saggio normale dei mutui della Cassa depositi e prestiti e quelli previsti nella convenzione 30 ottobre 1920. E pertanto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente mutui alla detta Società, alle condizioni normali, previa cessione delle annualità dovute dallo Stato, sulla base di corrispondenti decreti del Ministero dei lavori pubblici e stati di avanzamento dei lavori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 315, ***che autorizza l'istituzione, nella Cirenaica, di sezioni autonome di tribunale.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, ed il decreto Ministeriale 20 luglio 1913, che approva le norme di attuazione per l'accertamento dei diritti fondiari in Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro delle colonie possono istituirsi, nella Cirenaica, sezioni autonome di tribunale.

Con lo stesso decreto viene stabilita la sede e determinata la circoscrizione territoriale di ciascuna sezione.

Art. 2.

Ad ogni sezione sono addetti, di regola, un giudice, un cancelliere appartenenti al ruolo del tribunale da cui la sezione dipende, ed un interprete traduttore. Il giudice e il cancelliere sono nominati, al principio di ogni anno dal governatore, sentiti i capi della Corte di appello di Tripoli.

Il giudice è sottoposto gerarchicamente al giudice che presiede il tribunale regionale.

Parimenti si provvede con decreto del governatore alla nomina dell'interprete, dell'ufficiale giudiziario, degli assessori del tribunale e della Corte d'assise.

Nelle località in cui vi è una sezione dell'Ufficio fondiario il magistrato che vi è addetto può essere

incaricato, con decreto del governatore, di esercitare le funzioni di giudice della sezione di tribunale.

In caso di incompatibilità fra le due funzioni i provvedimenti giurisdizionali di competenza del giudice della sezione sono emanati dal giudice del tribunale regionale.

Art. 3.

La sezione ha, in materia civile e penale, la medesima competenza attribuita dalle disposizioni in vigore al tribunale regionale ed al tribunale per gli indigeni; valgono per il funzionamento di essa e di tutti i relativi servizi giudiziari, le norme del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, salvo le modificazioni stabilite nel presente decreto.

Il giudice della sezione presiede la Corte di assise, se questa possa riunirsi nella circoscrizione della sezione medesima secondo quanto è disposto nel successivo art 7.

Art. 4.

Presso la sezione non vi è ufficio del pubblico ministero.

Nei reati di competenza del tribunale l'azione penale è promossa ed esercitata dal giudice, il quale, compiuta l'istruttoria, procede a norma di legge.

Il rappresentante del pubblico ministero, presso il tribunale, può interporre appello avverso le sentenze del giudice, delle quali gli si deve trasmettere copia entro tre giorni da quello in cui furono pronunciate.

La dichiarazione di appello deve essere fatta dal pubblico ministero entro il termine di otto giorni, a decorrere dalla data in cui gli è pervenuta la copia della sentenza; entro i venti giorni successivi egli deve trasmettere i motivi, che, come la dichiarazione, può produrre per telegramma.

Art. 5.

Nei reati di competenza della Corte d'assise, le funzioni inquirenti e requirenti sono esercitate dal rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale, che potrà delegare, per i singoli atti di istruzione, il giudice della sezione. Questi, se nella propria giurisdizione venga commesso alcuno dei detti reati, si attiene alle norme di cui all'art. 177 del Codice di procedura penale.

Art. 6.

Il giudizio nelle cause di competenza del tribunale si svolge senza intervento del pubblico ministero, salvo che il rappresentante di esso presso il tribunale non creda di intervenirvi.

Art. 7.

Le cause di competenza della Corte d'assise si svolgono, di regola, nella sede del tribunale. Se le esigenze del servizio lo richiedano, la Corte potrà riunirsi in località comprese nella circoscrizione della sezione.

Art. 8.

Il giudice della sezione presiede la Commissione del gratuito patrocinio, cura la esecuzione delle sentenze penali, e, in genere, compie, salvo quanto è contrariamente disposto nei precedenti articoli, tutte le funzioni del pubblico ministero.

Egli ha le facoltà attribuite al giudice regionale, e, per gli affari di sua competenza, corrisponde direttamente con le autorità giudiziarie del Regno e delle colonie.

Art. 9.

Il giudice può delegare al cancelliere, nella sede della sezione, oltre alle attribuzioni delle quali, a tenore delle norme vigenti è consentita la delega a funzionari civili e militari, l'istruzione ed il giudizio per i reati nei limiti stabiliti dall'art. 16 del R. decreto 20 marzo 1913, n 289, e per i delitti di furto e di ricettazione dolosa non accompagnati da circostanze aggravanti e qualificanti

Il cancelliere delegato, quando ne sia il caso, può provvedere per decreto.

Art. 10.

Se il giudice intenda di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 primo capoverso del decreto 20 marzo 1913, n. 289, le locali autorità di governo devono, a sua richiesta, mettergli a disposizione convenienti mezzi di trasporto.

Art. 11.

Presso la sezione non vi è casellario giudiziale.

I relativi cartellini sono trasmessi al casellario del tribunale ed al casellario centrale coloniale.

Art. 12.

Il giudice e il cancelliere, addetti alla sezione, possono, ogni anno, essere col loro consenso, confermati nell'incarico.

Oltre agli assegni spettanti agli altri funzionari di pari categoria e grado in servizio in colonia, è attribuita al personale della sezione l'indennità di disagiata residenza che sarà determinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Art. 13.

Nelle località di minore importanza, alle sezioni ivi istituite sono addetti stabilmente soltanto un cancelliere ed un interprete.

Tali sezioni sono presiedute da un giudice del tribunale da cui la sezione dipende, che dovrà recarvisi, almeno una volta ogni bimestre.

Il cancelliere della sezione, oltre ad esercitare di diritto le attribuzioni di cui al precedente articolo 9, durante l'assenza del giudice prende i provvedimenti di urgenza in materia civile e penale, e compie gli atti di volontaria giurisdizione per i quali abbia ricevuto delega dal giudice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 332, *che istituisce in Pisa un ufficio speciale del genio civile per la sistemazione dell'Arno e suoi affluenti*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato dalla legge 9 luglio 1908, n. 403.

Visto il regolamento pel servizio del genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla costituzione di uno speciale ufficio per la sistemazione del fiume Arno e suoi affluenti, nell'intento di conseguire una più sollecita ed organica attuazione degli studi e delle opere relative;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1921 è istituito un ufficio speciale del genio civile per la sistemazione dell'Arno e suoi affluenti.

Saranno nelle attribuzioni dell'ufficio suddetto:

a) lo studio e la esecuzione di tutte le opere riguardanti la sistemazione del corso principale del fiume e dei suoi affluenti e subaffluenti, dalla origine alla foce, a qualunque categoria appartengano le opere stesse, ivi comprese quelle interessanti la navigazione interna ed i bacini montani;

b) la vigilanza, nei riguardi della polizia idraulica sui corsi d'acqua anzidetti e sulle opere relative;

c) il servizio delle derivazioni ed utilizzazioni dei corsi d'acqua e della costruzione di serbatoi e laghi artificiali nel bacino dell'Arno.

Sono esclusi dalla competenza del detto ufficio lo studio e la esecuzione delle opere relative ai comprensori di bonifica cadenti nel bacino dell'Arno, che continueranno a rimanere affidati agli uffici del genio civile che vi provvedono attualmente.

Art 2

L'ufficio speciale anzidetto avrà sede, per ora, in Pisa, ed alla sua dipendenza verranno istituite sezioni distaccate nelle località nelle quali se ne presenti il bisogno in relazione allo sviluppo ed alle esigenze dei singoli lavori.

Esso sarà alla immediata dipendenza dell'ispettore superiore del genio civile per l'8° compartimento, sulle proposte del quale sarà gradualmente provveduto al passaggio, all'ufficio stesso, dei servizi attualmente disimpegnati dagli uffici del genio civile di Arezzo, Firenze e Pisa e del relativo personale, per la parte riguardante le attribuzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e a quant'altro occorrerà per il suo funzionamento.

Art. 3.

Di concerto fra il detto ispettore superiore e quello per il servizio idrografico, saranno stabiliti gli ulteriori impianti e le indagini da compiersi annualmente nei riguardi del bacino dell'Arno dalla speciale sezione autonoma pel servizio idrografico dei corsi d'acqua aventi foce nel litorale ligure-toscano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 339. Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Ministero stesso viene autorizzato ad accettare il lascito del prof. Mario Cerami, consistente in una cartella di L. 100 del prestito nazionale, la quale sarà inscritta a favore del suddetto Ministero per l'Amministrazione scolastica provinciale di Palermo, col fine di destinarne il frutto al pagamento della tassa di licenza elementare a l'alunno, che, nelle classi di tirocinio delle RR. scuole normali maschili di Palermo, si sarà, anno per anno, distinto per studio e condotta.